Codice org.

AdP

Protocollo

0007006/2017

Data

2017-05-03

Classificazione PU

A EPODOPTI DI DIICIIA

AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. AEROPORTO DI BRINDISI. PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI VOLO E RELATIVI IMPIANTI RWY 13/31

CODICE CIG 7059816875

CUP B89D17004720008

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e per le attività di servizi d'ingegneria relativi agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi

PREMESSE GENERALI

Il presente disciplinare di gara è relativo all'appalto per "l'esecuzione dei lavori civili ed impiantistici per le attività di servizi d'ingegneria mirati alla riqualifica della pista di volo 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi, completa di progettazione definitiva da presentare in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione, giusta determina AdP prot. 6932 del 02.05.2017.

All'appalto si applica la disciplina degli affidamenti dei "SETTORI SPECIALI" come si rinviene dal Titolo VI, Capo I, della Parte II del D.lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi Codice), le norme ivi richiamate per la parte applicabile, nonché quelle specificatamente indicate nel bando, nel disciplinare di gara e nel CSA.

Il bando di gara viene pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) nonché per estratto sui giornali e sul sito di Adp www.aeroportidipuglia.it.

L'Appalto trova copertura nel Finanziamento di cui al CUP B89D17004720008

Il codice identificativo gara (CIG) è: 7059816875

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea DITURI

Per l'appalto unico, la documentazione di gara è la seguente:

- > Determina a contrarre;
- ➤ Bando GUUE:
- ➤ Bando GURI;
- > Disciplinare di gara (il presente documento);
- > Capitolato Speciale di appalto e condizioni contrattuali;
- Documentazione progettuale

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

1. STAZIONE APPALTANTE

Aeroporti di Puglia S.p.A. Aeroporto Civile – Viale Enzo Ferrari 70128 Bari Tel. 080 5800258 fax 080 5800225



Indirizzo Internet www.aeroportidipuglia.it

2. OGGETTO, NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI – CLASSIFICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO - TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE.

2.1 Oggetto: l'appalto, attesa l'accentuata articolazione dell'attività progettuale ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e attività di servizi di ingegneria completa di progettazione definitiva da presentare in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione, mirati agli interventi di riqualifica della pista di volo RWY 13/31 dell'Aeroporto di Brindisi Sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

2.2 Natura ed entità delle prestazioni:

L'entità dei singoli componenti dell'appalto sono riassunte nel seguente quadro economico riepilogativo:

PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO E RELATIVI IMPIANTI AVL RWY 13/31

DESCRIZIONE IMPORTO [€] IMPORTO PROGETTO Α PISTA 13/31 Pista 13/31 - Fresature € 750.000,00 Pista 13/31 - Riqualifica strato di usura € 2.100.000,00 Impianti AVL 13/31 - prolungamento sentiero avvicinamento RWY 13 € 1.800.000,00 AVL center line - Alfa e raccordi € 850.000,00 OO.CC. - Alfa e raccordi € 800.000,00 **RESA RWY 13** € 500.000,00 € 1.050.000,00 Spostamento THR 31 - prolungamento sentiero avvicinamento RWY 31 **TOTALE** € 7.850.000,00 PIAZZALE AVIAZIONE GENERALE FASE 1 E RACCORDO C В Nuovo piazzale aviazione generale - Fase 1 - Demolizioni € 173.000,00 Nuovo piazzale aviazione generale - Fase 1 - Scavi € 119.000,00 Nuovo piazzale aviazione generale - Fase 1 - Pavimentazioni € 1.850.000,00 Nuovo piazzale aviazione generale - Fase 1 - Impianti € 180.000,00 Riqualifica Raccordo C - Demolizioni € 190.000,00 Riqualifica Raccordo C - Scavi € 40.000,00 Riqualifica Raccordo C - Pavimentazioni € 1.000.000,00 Riqualifica Raccordo C - Riqualifica fognoli, segnaletica € 170.000.00 AVL center line - Charlie € 200.000,00 OO.CC. - Charlie € 300.000,00 **TOTALE** € 4.222.000,00 **DISMISSIONE DEPURATORE E NUOVO BOTTINI**



	Dismissione depuratore esistente e riqualifica impiar	ito bottini	€ 500.000,00	
	TOTALE +B+C TOTALE LAVORI		€ 500.000,00 •€ 12.572.000,00	
D=A+B+C				
E	ONERI DELLA SICUREZZA (oneri non soggetti al ribas	so d'asta)	€ 377.160,00	
F=D-E	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 12.194.840,00	
G	IMPORTO SERVIZI INGEGNERIA soggetto a ribasso		€ 647.651,73	
G.1	Progetto Definitivo	Euro 399.904,43		
G.2	Progetto Esecutivo	Euro 247.747,30		
	(15 年) 《 (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18) [18] (18)			
I=F+E+G	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 13.219.651,73	

Si precisa che i corrispettivi delle attività dei servizi di ingegneria sopra indicati sono stati calcolati nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. del 17 giugno 2016 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge, come da prospetto allegato alla documentazione di gara. Si precisa che, nel caso di progettista indicato, la Stazione Appaltante procederà con il pagamento

Si precisa che, nel caso di progettista indicato, la Stazione Appaltante procederà con il pagamento diretto al progettista dei servizi di ingegneria, ad esito delle relative approvazioni da parte di Enac e fermo restando l'obbligo del progettista stesso di presentare la polizza di Responsabilità Civile professionale come indicato all'art. 10 del presente disciplinare di gara.

2.3 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Come desumibile dal quadro economico riepilogativo precedentemente riportato il presente appalto è così caratterizzato:

- a) Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza(corrispettivo a corpo) € 12.194.840,00
- b) Importo Prog. Def., Esecut. €uro 647.651,73
- c) Importo complessivo a base d'asta (lavori + servizi) soggetto a ribasso: € 12.842.491,73;
- d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 377.160,00;

Si precisa che gli importi riportati in precedenza sono da intendersi non imponibili I.V.A. ai sensi dell'art. 9 - punto 6 del DPR 633/72.

Si precisa altresì che sull'importo relativo alla progettazione verrà riconosciuto il contribuito CNPAIA.

Sulla base degli importi precedentemente riportati si identificano le seguenti categorie e classifiche: (categorie lavori (Ex art. 107 comma 1, 108 comma 1, 2 e 3, 109 comma 1 e 3 del DPR 207/2010 come sostituiti, modificati e/o abrogati dalla Legge n° 80/2014 e successivamente modificati/integrati dal DM 248/2016)

	categoria	Importo €	TIPOLOGIA	classifica	% sul totale
1)	OG3	5.322.000,00	Prevalente	V	42,33
2)	OG 10	3.900.000,00	Scorporabile	IV bis	31,02



3)	OS26	2.850.000,00	Scorporabile	IV	22,67
4)	OG 6	500.000	Scorporabile	П	3,98
		12.572.000,00			100,00%

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2.

	Ітротії	CL. e CAT. Progettazione
1	€ 8.172.000,00	V.03 (ex VIb)
2	€ 3.900.000,00	IA.04 (ex IIIc)
3	€ 500.000,00	D.04 (ex VIII)

Sul valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



- 2.4. Luogo esecuzione lavori: Aeroporto Civile di Brindisi.
- 2.5 Termine esecuzione progettazione esecutiva: Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applicherà la penale prevista nel Capitolato Speciale di appalto.

2.6 Termine di esecuzione Lavori: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in complessivi **giorni 450** (quattrocentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, di cui nr. 250 per lavorazioni da effettuarsi in orario diurno e nr. 200 per lavorazioni da effettuarsi in orario notturno (23.30 – 05.30).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, verranno applicate le penali che previste nel Capitolato Speciale di appalto.

2.7 Validità dell'offerta: l'offerta è valida per 360 giorni.

2.8. Qualificazione:

II concorrente, ai sensi del D.Lgs 50/2016, del DPR 207/2010 per le parti applicabili nonché del DM 248/2016 deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nelle categoria e classifiche sopra esplicitate.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell'art. 79, comma 7 e dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, per la partecipazione alla gara il concorrente deve essere anche in possesso della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione, ovvero, in mancanza, deve associarsi ad uno dei soggetti di-cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, il professionista associato o individuato, deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica di cui al punto 6.5 del presente disciplinare di gara.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – SOGGETTI AMMESSI

3.1 PER L'IMPRENDITORE ESECUTORE DELL'OPERA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47, 48 del Codice, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del sopra citato Codice ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla documentazione di gara ad esso allegata.

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1 e 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico),



dell'articolo 45, comma 2, e articolo 48, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

- operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle condizioni di cui all'articolo 49, del Codice e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.
- **3.1.1** Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio;
- **3.1.2** I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
- **3.1.3** I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
- **3.1.4** E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. Egualmente è vietata qualsiasi modificazione rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta ai fini della designazione per l'esecuzione.
- 3.1.5 Ai sensi dell'art. 45, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione.

3.2 PER IL PRESTATORE DI SERVIZI

- 3.2.1 Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 46 D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;



- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
- **3.2.2** Ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 D.P.R.207/2010.
- 3.2.3 Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l'operatore economico controllante che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Precisazioni

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il concorrente dovrà produrre:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate:
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti il concorrente dovrà produrre:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti .

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:



- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del predetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

- 4.1 Non è ammessa, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice;
 - ➤ Le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

4.2 A norma dell'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del medesimo decreto ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del citato Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede



di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categoria scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I soggetti con sede in altri stati non membri della Comunità europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 49, del Codice.

5. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

5.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del Codice i soggetti di cui all'art. 45 e all'art. 46 comma 1 lett. dalla a) alla f) del medesimo Codice devono essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO- ORGANIZZATIVO.

PER L'IMPRENDITORE ESECUTORE DELL'OPERA

- **6.1** II concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui all'art. 84 del Codice regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come richiesto al superiore punto 2.
- **6.2** Per le imprese straniere, stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente, accertati ai scnsi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere non inferiore all'importo complessivo dell'appalto.

PER IL PRESTATORE DI SERVIZI

6.3 Ai sensi di quanto disposto 46 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona



fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche oltre al soggetto incaricato quale CSP

I **concorrenti** devono essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 263 del 02.12.2016 Per essere ammessi i concorrenti devono:

- se professionisti singoli o associati, essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 1 del D.M. n. 263 del 2/12/2016;
- se società di professionisti, essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del D.M. n. 263 del 2/12/2016;
- se società di ingegneria, essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del D.M. n. 263 del 2/12/2016;
- se raggruppamenti temporanei, essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del D.M. n. 263 del 2/12/2016;
- se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 del D.M. n. 263 del 2/12/2016.

Ai fini della dimostrazione della capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa i concorrenti devono possedere:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per servizi di progettazione non inferiore all'importo posto a base di gara.
- b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione dell'appalto, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e pari a **una volta** l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione dell'appalto di due servizi di ingegneria e di architettura all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento;
- d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in misura di almeno 6 persone pari a due volte le unità che, per lo svolgimento dell'incarico, si stimano in 3, con allegati i Curricula dei professionisti che costituiscono l'organico del gruppo di progettazione.

Precisazioni

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti finanziari e tecnici di cui alle suddette lettere a, b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Si precisa che i servizi di cui alla precedente lettera c) non possono essere frazionati,



ma è sufficiente che essi siano stati espletati, ciascuno singolarmente e per intero, anche solo da un componente del raggruppamento.

E' ammesso l'avvalimento, disciplinato ai sensi dell'art 89 del Codice.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico si avvalga più di un concorrente o che partecipino sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei suoi requisiti.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti il concorrente dovrà produrre:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti del servizio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, le parti del servizio che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire redatte in lingua italiana, solamente in forma scritta da inoltrare ad Aeroporti di Puglia Spa al n. fax 080/5800225 o a mezzo pec: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it entro e non oltre il 21.07.2017 (termine di natura perentoria). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimenti devono riportare: la denominazione, il numero di fax, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Alle richieste di chiarimenti pervenute nei termini, sarà data esclusivamente risposta scritta tramite fax/posta elettronica certificata (PEC).

I quesiti pervenuti nei termini e le relative risposte, purché di rilevanza generale, saranno altresì pubblicati in forma assolutamente anonima sul profilo del committente, indirizzo internet www.aeroportidipuglia.it.Si avvisa che i quesiti che dovessero pervenire oltre il termine suindicato verranno ritenuti come presentati fuori termine e pertanto non riceveranno alcuna risposta. Non verrà inoltre fornita alcuna risposta a richieste formulate per via telefonica.

8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <u>www.aeroportidipuglia.it</u>., nella sessione Bandi di gara.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre il 21.07.2017, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome,



con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/ PEC / FAX, cui indirizzare la convocazione.

Data e luogo del sopralluogo sono comunicati a mezzo fax. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

9. SUBAPPALTO

Trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria per il quale non è necessaria una particolare specializzazione, si applica l'art. 105 comma 6 del Codice.

Pertanto la terna dei subappaltatori dovrà essere espressamente indicata in sede di gara e i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi tassativamente previsti dall'art. 105.

10. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

In caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. Le dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice;
- c. De originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

11. VERSAMENTO DA PARTE DEGLI OFFERENTI DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti all'indirizzo: www.avcp.it. CIG 7059816875.

12. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

A norma dell'articolo 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad Euro 5.000,00.

In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso d'inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.

In quest'ultimo caso, conformemente alle indicazioni di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dello 08/01/2015, la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice si rammenta che il concorrente deve presentare quanto richiesto dalla stazione appaltante producendo contestualmente al documento comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Sempre conformemente alle indicazioni di cui alla sopra citata determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si rende noto che qualora, in applicazione della su citata sanzione, la



garanzia provvisoria di cui al punto A5) venisse parzialmente escussa in quanto il concorrente non ha provveduto a pagare direttamente la sanzione irrogatagli, la citata garanzia provvisoria dovrà essere reintegrata dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art 93, comma 1 del Codice a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara. Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal decreto interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del Codice, e nello specifico:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno formale del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria con Compagnia assicurativa di comprovata stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante, relativa alla cauzione definitiva in favore della stessa, con valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del Codice.

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice (GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice (GEIE), da costituire, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato decreto.



Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 --bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

La garanzia deve avere validità per almeno trecentosessanta (360) giorni dalla data di presentazione dell'offerta

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. E' accettata la domanda presentata mediante documento di gara unico europeo (DGUE).

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00 del 31.07.017 presso Aeroporti di Puglia SpA Viale Enzo Ferrari, sn – 70128 Bari- Palese. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 presso l'ufficio protocollo della stazione



appaltante, sito in Viale Enzo Ferrari, Bari-Palese presso gli uffici di Aeroporti di Puglia SpA. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Part.Iva, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura che individui univocamente la gara *con il numero di CIG*. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A"- Documentazione amministrativa";

"B"- Offerta tecnica";

"C"- Offerta economica".

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - CONTENUTO

Nella busta "A – <u>Documentazione amministrativa</u>" recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura : "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 comma 1 e 2 del Codice, ed in particolare:
- a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) che non sono state emesse sentenze o i decreti di cui al precedente punto 1 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, l'operatore economico deve dichiarare che: le cause di esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 non sussistono con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che l'impresa si è concretamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima.
- d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
- g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- h) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art 42 comma 2 del codice;
- i) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre



con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- l) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- m) (DICHIARARE UNO DEI DUE PERIODI CHE INTERESSA)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

ovvero

che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa;

n) (DICHIARARE DUE DEI TRE PERIODI CHE INTERESSANO)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

ovvero

che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

ovvero

che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n.68/99;

o) (DICHIARARE DUE DEI TRE PERIODI CHE INTERESSANO)

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all'autorità giudiziaria;

ovvero

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;

- p) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- q) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- r) (DICHIARARE UNO DEI DUE PERIODI CHE INTERESSA)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata
dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
DICHIARA ALTRESI'
s) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attivitàed
attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non e
richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.):
numero di iscrizione data di iscrizione
durata della ditta / data termine forma
giuridica
t) che ai sensi e per gli effetti dell'art.105 del Codice, intende subappaltare (a Ditte (terna)
in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.207/2010) i lavori o le parti di opere di
seguito indicate nei limiti
consentiti:
A2) UTERIORE DICHIARAZIONE ATTESTANTE:
1) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato
Speciale di appalto e schema di contratto e di accettarle senza alcuna riserva
di avere visionato tutti gli elaborati relativi alla procedura in oggetto, e di conoscere ed
accettare il contenuto di tali documenti;
3) di avere piena cognizione dei rischi che i propri lavoratori incontreranno nello svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'appalto;
di impegnarsi alla effettuazione del corso di security a propria cura e spese, anche con
riferimento al conseguimento delle patente aeroportuale, in conformità alle disposizioni Enac, per
ciascun operatore, entro la data di inizio dei lavori;
5) di accettare
di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà per ragioni organizzative
di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di
gara senza incorrere in responsabilità c/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del codice civile;
7) di impegnarsi a svolgere l'attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le disposizioni
di legge vigenti;
8) che l'impresa è iscritta presso l'INPS Sede di, Ufficio
con numero di matricola
che l'impresa è iscritta presso l'INAIL Sede di, Ufficio
Codice cliente N°;
Codice cliente N°; che l'impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico,
Sede di,
Nº di nosizione
N° di posizione; che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
one i impresa applica (apporte una 12 accanico ana one obaniza one interessa).
□ C.C.N.L. Edile □ C.C.N.L. Non Edile;



- 9) che l'impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice al seguente numero di fax.....o PEC.....;
- 10) dichiarazione attestante quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali;
- 11) di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente;
- 12) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 13) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul sito internet della stessa alla pagina "Società Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 14) dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e trasparenza visionabile sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente";
- 15) dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013);
- 16) dichiara che tutte le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso di gara sui giornali, sulla GURI, le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa;
- 17) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 18) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto da Adp e riportate nell'art.13 del presente disciplinare.
- A3) Attestazione, rilasciata dall'organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata nel rispetto e nelle forme previste dall'articolo 84 del Codice e dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. La produzione della stessa deve avvenire in originale oppure in copia dichiarata conforme all'originale in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, oppure in autodichiarazione sostitutiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento.

- A4) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- A5) Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell'art 93, comma 1 del Codice, secondo quanto precedentemente indicato nel presente disciplinare di gara.



A6) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Codice identificativo gara (C.I.G.) 7059816875.

A7) Attestato di sopralluogo

NELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA" DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

B1) Progetto Definitivo completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici e secondo quanto previsto dalla sezione III del DPR 207/10 parte ancora vigente, con l'esclusione degli elaborati di cui all'art. 32 che vanno inseriti nell'offerta "C - Offerta Economica", e degli elaborati di cui agli art. 27 e 31.

B2) Specifiche tecniche dei materiali previsti nel progetto presentato.

- B3) Elaborati grafici e descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali migliorative che l'impresa concorrente intende apportare, anche con riferimento alla definizione di azioni e soluzioni sviluppate per garantire la piena operatività aeroportuale.
- B4) Relazione Tecnica dettagliata e descrittiva delle caratteristiche funzionali tesi alla ottimizzazione dei costi di manutenzione, anche con riferimento all'utilizzo di infrastrutture tecnologiche ad alto rendimento che consentano una riduzione dei consumi energetici.
- B5) Piano Tecnico organizzativo per l'esecuzione dei lavori con l'obiettivo di eseguire in contemporanea interventi su più aree con indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti i documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

NELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA- DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE:

Nella busta "C – offerta economica", recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura: "Busta C – Offerta economica –dovrà essere contenuta pena l'esclusione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'importo complessivo offerto con l'indicazione del ribasso, espresso in cifre ed in lettere, da applicarsi sul prezzo posto a base d'asta ed indicazione dei costi aziendali della sicurezza ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.lgs 50/2016; in caso di discordanza, prevarrà l'indicazione espressa in lettere.
- b) l'indicazione (in cifre e in lettere) in giorni naturali e consecutivi del ribasso del termine di esecuzione dei soli lavori eseguiti in orario notturno indicato nel punto 2.6. Nel caso di discordanza fra quanto è espresso in cifre con quanto è espresso in lettere si assume per rato e certo quanto espresso in lettere.

Nel caso in cui le anzidette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura.



c) Elaborati di cui all'art. 32 del DPR 207/2010 firmati dai progettisti e controfirmati dal/dai concorrente/i e/o dal legale rappresentante. All'ultima pagina del computo metrico estimativo il/i concorrente/i o il legale rappresentante deve/devono dichiarare e sottoscrivere di: <>>.

In caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'articolo 48 del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio della "Offerta Economicamente più Vantaggiosa" di cui dell'art. 95 D. Lgs 50/2016, secondo i criteri di valutazione sotto enunciati:

QUALITÀ

MAX 60 PUNTI

PREZZO

MAX 20 PUNTI

TEMPO

MAX 20 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO

MAX 100 PUNTI

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà pertanto individuata sulla base dei seguenti parametri di ponderazione:

Qualità:

Per qualità si intendono tutte quelle informazioni che l'impresa concorrente fornirà mediante l'elaborazione della progettazione definitiva, con attribuzione dei punteggi in riferimento alle seguenti specifiche:

CRITERIO 1 PESO 30

COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO

a) Sub criterio 1.1

sub peso 1.1

25

Esaustività, leggibilità e coerenza degli elaborati progettuali grafici e descrittivi, con quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche con riferimento alla definizione di azioni e soluzioni sviluppate per garantire la piena operatività aeroportuale.

b) Sub criterio 1.2

sub peso 1.2

5

Specifiche tecniche dei materiali previsti nel progetto presentato



CRITERIO 2 PESO 15

VALORE TECNICO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE E DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE CON L'ESISTENTE

- a) Sub criterio 2.1 sub peso 2.1 10

 Qualità dei materiali con le proposte progettuali migliorative che l'impresa concorrente intende apportare in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante
- b) Sub criterio 2.2 sub peso 2.2 5

 Caratteristiche funzionali finalizzate alla ottimizzazione dei costi di manutenzione, anche con riferimento all'utilizzo di infrastrutture tecnologiche ad alto rendimento che consentano una riduzione dei consumi energetici

CRITERIO 3 PESO 15

ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA OPERATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- a) Sub criterio 3.1 sub peso 3.1 10 Piano tecnico organizzativo per l'esecuzione dei lavori con l'obiettivo di eseguire in contemporanea interventi su più aree con indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
- b) Sub criterio 3.2 sub peso 3.2 5
 Misure adottate per garantire la sicurezza secondo le normative vigenti

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno <u>escluse dalla gara</u>, in quanto ritenute non idonee, tutte le offerte che avranno ottenuto in sede di valutazione qualitativa globale un punteggio inferiore ai 40.

Per l'attribuzione dei punteggi alle singole offerte si applica la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i} n \left[W_i * V(a)_i \right]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:



la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Successivamente, per ciascun requisito, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali il prezzo e il tempo di esecuzione dei lavori (notturni) attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi e della sola busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A), per l'ammissione o esclusione dei partecipanti, avverrà in seduta pubblica il **31.07.2017 alle ore 15.00** presso gli uffici della Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto Civile di Bari Palese. In tale seduta pubblica si procederà nel modo che segue:

- controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi pervenuti (termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 31.07.2017;
 - verifica dell'integrità e della debita sigillatura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato;
 - lettura dell'elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il termine perentorio sopra indicato o per mancata integrità del plico medesimo;
 - per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico presentato e verifica della presenza al suo interno della busta "A documentazione amministrativa", della busta "B offerta tecnica", e della busta "C offerta economica" e verifica della loro integrità e debita sigillatura;
 - apertura delle buste "A documentazione amministrativa" e verifica della documentazione richiesta dal bando di gara e dai relativi allegati.

Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste "B —offerta tecnica" al solo fine della verifica del relativo contenuto rispetto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara. In seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità descritte nel presente disciplinare di gara. Successivamente nel giorno e luogo fissati (che verranno comunicati ai concorrenti), in seduta pubblica si procederà alla:

- lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica;
- apertura, previa verifica della loro integrità e debita sigillatura, della "busta C –offerta economica" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; il presidente della commissione di gara darà lettura dell'offerta presentata, sia con riferimento al prezzo, sia con riferimento al tempo.

Si procederà poi ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare di gara, dandone poi lettura, e, dopo ciò, si procederà alla



determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara; di detto punteggio finale poi sarà data lettura.

Si procederà poi a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta; si determinerà la soglia di anomalia secondo quanto prescritto dall' articolo 97, del Codice.

Nel caso di offerte anomale, si dichiarerà chiusa la seduta pubblica e si darà corso agli adempimenti di cui all'articolo 97, del citato Codice.

In caso contrario, si procederà alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte anomale, avvenuta la verifica ai sensi dell'articolo 97, del Codice, in seduta pubblica, sarà comunicato l'esito del procedimento e si dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Troveranno applicazione i disposti di cui all'articolo 97, del Codice.

In tutte le operazioni aritmetiche che la Commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all'approvazione della stazione appaltante.

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32, del Codice.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto come previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

Nel mentre, l'offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti; la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti.

17. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

17.1 Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva esclusivamente bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con Compagnia assicurativa di



comprovata stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Aeroporti di Puglia ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltanti può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



17.2. L'aggiudicatario è inoltre obbligato a stipulare a favore di Aeroporti di Puglia SpA., una polizza assicurativa (con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari all'importo del contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della procedura. L'aggiudicatario deve inoltre redigere il piano operativo di sicurezza.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo civile generale nel territorio dell'Unione europea, con efficacia e durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con massimale pari al 10% dell'importo dei servizi di ingegneria.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, assicurando una somma pari al 30% del valore dell'opera realizzata, in considerazione della natura dell'opera stessa. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della Responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la medesima durata di anni dieci, e con un massimale di euro 5.000.000,00. Le suddette garanzie sono prestate alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.4 "Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale", di cui al Decreto Ministeriale delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123.

18. UTERIORI INFORMAZIONI

In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione piena e incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate in qualsiasi altro documento di gara.

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante di pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (L. 221/2012 art. 34, comma 35).

I contratti, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in capo all'aggiudicatario, saranno stipulati a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 131/86.

Fermo restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dallo stesso in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario.



La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei documenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione, mentre il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ordine generale la revoca della stessa.

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 – Bari).

I ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando e degli atti di gara potrà essere notificato entro 30 giorni dall'informativa di esclusione della gara di appalto.

19. OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l'adesione della Stazione Appaltante al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'appaltatore (cd. vendor) si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC");
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del contratto;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del contratto nci confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-appalti e/o sub-contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal committente e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso.

Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it. Il contratto sottoscritto con l'appaltatore si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del



contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia;

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

21. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e.s.m.i., riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da Aeroporti di Puglia SpA per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l'attività di fornitura;

Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a Aeroporti di Puglia SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziaria", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono, oltre i dipendenti di Aeroporti di Puglia S.p.a. che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o società/Amministrazioni/Enti).

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di Aeroporti di Puglia S.p.a. o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara;
- autorità e istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).



Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Costadura con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Bari, 02.05.2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Patrizio Summa

Marco Franôhini